

**Avviso di notificazione per pubblici proclami
da pubblicare sul sito web istituzionale del MIUR
in esecuzione dell'ordinanza T.A.R. Lazio di Roma (Sez. Terza bis
n.6564/2016)**

Il sottoscritto Avvocato Giuseppe Criscuolo, C.F.: CRSGPP75D05B963F, PEC: giuseppe.criscuolo@avvocatismcv.it, Fax: 081.812.29.94, nella qualità di difensore dei i Sigg.ri Ariano Patrizia, Arrichiello Sara, Arrichiello Silvia, Aversano Assunta, Aversano Daniela, Belardo Speranza, Belcaro Bruno, Bellopede Michela, Borzacchiello Angela, Bottiglieri Antonio, Bottiglieri Assunta, Cangiano Maria Pia, Capasso Luigia, Ceneri Luigia, Cerasuolo Ester, Chirico Luisa, Coronella Angela Rosa, Corvino Maria Preziosa, Corvino Rosalia, D'ambra Rosa, De Cristofaro Maria, Dell'imperio Antonietta, del Prete Angela, Diana Lucia, Di Cristofaro Maria, Di Gennaro Loredana, Di Rosa Tiziana, Di Santo Antonietta, Di Sarno Carmela, Fagnoni Elisa, Ferrano Cristina, Ferrara Maria, Ferrara Rosaria, Fiorentino Lucia, Fiorentino Marzia, Frongillo Franca, Germani Francesca, Golia Anna, Gioia Assunta, Grammatico Carmela, Graziano Agnese, Griffo Iolanda, Lamberti Maria Antonia, Lettieri Rossella, Mallardo Olimpia, Martino Angela, Martino Antonella, Martino Margherita, Martino Rosalba, Natale Concetta, Natale Ida, Nocera Maria Giuseppa, Pagano Concettina, Pagano Eugenia, Patria Giuseppina, Pezone Rosa, Pirozzi Barbara, Pirozzi Rossella, Pomponio Angela, Roma Maria, Ranucci Monica, Russo Maddalena, Santoro Rosapia, Sarmiento Donatella, Scialdone Veronica, Turco Sabrina, Tonziello Maria, Troiano Miriam, Vargas Giulia, Verde Mariantonia, Burgi Sonia, Di Puerto Rosa, Pirozzi Marzia, Caterino Orsola, Pagano Eleonora, Picone Anna Maria, Carbone Gabriella, Pedana Giulia, Tavoletta Eleonora, Costanzo Patrizia, Laricchio Anna, Marsilio Raffaella, nel giudizio proposto nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t , ed altri **pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio di Roma, Sez. III Bis**, iscritto al n. di R.G. 9083/2014, in ottemperanza all'Ordinanza n. 6564/2016 di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami specifica quanto segue:

1) l' Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, Sezione III bis;

2) il numero di registro generale è R.G.n. 9083/14;

2) i Nomi dei ricorrenti sono: Ariano Patrizia, Arrichiello Sara, Arrichiello Silvia, Aversano Assunta, Aversano Daniela, Belardo Speranza, Belcaro Bruno, Bellopede Michela, Borzacchiello Angela, Bottiglieri Antonio, Bottiglieri Assunta, Cangiano Maria Pia, Capasso Luigia, Ceneri Luigia, Cerasuolo Ester, Chirico Luisa, Coronella Angela Rosa, D'ambra Rosa, De Cristofaro Maria, Dell'imperio

Antonietta, del Prete Angela, Diana Lucia, Di Cristofaro Maria, Di Gennaro Loredana, Di Rosa Tiziana, Di Santo Antonietta, Di Sarno Carmela, Fagnoni Elisa, Ferraro Cristina, Ferrara Maria, Ferrara Rosaria, Fiorentino Lucia, Fiorentino Marzia, Frongillo Franca, Germani Francesca, Golia Anna, Gioia Assunta, Grammatico Carmela, Graziano Agnese, Griffio Iolanda, Lamberti Maria Antonia, Lettieri Rossella, Mallardo Olimpia, Martino Angela, Martino Antonella, Martino Margherita, Martino Rosalba, Natale Concetta, Natale Ida, Nocera Maria Giuseppa, Pagano Concettina, Pagano Eugenia, Patria Giuseppina, Pezone Rosa, Pirozzi Barbara, Pirozzi Rossella, Pomponio Angela, Roma Maria, Ranucci Monica, Russo Maddalena, Santoro Rosapia, Sarmiento Donatella, Scialdone Veronica, Turco Sabrina, Tonziello Maria, Troiano Miriam, Vargas Giulia, Verde Mariantonia, Burgi Sonia, Di Puerto Rosa, Pirozzi Marzia, Caterino Orsola, Pagano Eleonora, Picone Anna Maria, Carbone Gabriella, Pedana Giulia, Tavoleta Eleonora, Costanzo Patrizia, Laricchio Anna, Marsilio Raffaella;

2.1.) Le Amministrazioni intime sono: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA; USR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA; USR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO; USR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA; USR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA; USR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE; USR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA; USR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA; USR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE; USR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO; USR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA; USR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE; USR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L' ABRUZZO; USR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA; USR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA; USR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA; USR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA; USR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA; USR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA; USR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL TRENTINO ALTO ADIGE; USR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA VALLE D'AOSTA; nonché nei confronti di ATP – AMBITO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI RAVENNA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI ROMA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI LATINA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI FROSINONE; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI CASERTA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI FIRENZE; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI AREZZO; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI SIENA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI PISTOIA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI TORINO; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI MILANO; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI VARESE; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI AGRIGENTO; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI ALESSANDRIA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI ANCONA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI ASTI; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI AVELLINO; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI BARI; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI BENEVENTO; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI BERGAMO; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI BIELLA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI BOLOGNA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI BRESCIA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI BRINDISI; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI CAGLIARI; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI CALTANISSETTA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI CAMPOBASSO; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI CATANIA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO; ATP

– AMBITO TERRITORIALE DI CHIETI; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI COMO; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI COSENZA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI CREMONA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI CROTONE; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI CUNEO; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI ENNA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI FERRARA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI FOGGIA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI FORLÌ CESENA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI GENOVA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI GORIZIA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI GROSSETO; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI IMPERIA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI ISERNIA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI LA SPEZIA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI L'AQUILA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI LECCE; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI LECCO; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI LIVORNO; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI LODI; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI LUCCA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI MACERATA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI MANTOVA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI MASSA CARRARA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI MATERA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI MESSINA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI MODENA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI NOVARA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI NUORO; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI ORISTANO; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI PALERMO; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI PARMA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI PAVIA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI PERUGIA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI PESARO URBINO; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI PESCARA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI PIACENZA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI PISA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI PORDENONE; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI POTENZA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI PRATO; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI RAGUSA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI REGGIO CALABRIA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI RIETI; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI RIMINI; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI ROVIGO; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI SASSARI; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI SAVONA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI SIRACUSA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI TERAMO; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI TERNI; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI TRAPANI; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI TRENTO; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI TRIESTE; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI UDINE; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI VENEZIA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI VERCELLI; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI VERONA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA; ATP – AMBITO TERRITORIALE DI VITERBO;

3) Gli estremi dei provvedimenti impugnati con ricorso sono: A. Decreto prot.n.235 dell'01/04/2014 del MIUR – Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca a firma del Ministro p.t., avente ad oggetto l'Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo, nella parte in cui richiamando in premessa la legge 27 dicembre 2006, n.296, e in particolare l'articolo 1, comma 605 lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n.143, in graduatorie ad esaurimento, all'art. 1, comma 1, prevede che *“Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata IV) delle graduatorie ad*

esaurimento costituite in ogni provincia...” non consentendo ai ricorrenti tutti, titolari di Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, quale Titolo intrinsecamente abilitante sin dall'origine quando furono istituiti i corsi di Diploma Magistrale in base al R.D. 1054/23, art. 71, co. 5 e da ultimo riconosciuto tale giusta Decreto del Presidente della Repubblica 25/03/2014 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2014), la possibilità di inserimento, oggi per allora, *rectius* alla data di conseguimento del Diploma abilitante nelle graduatorie ad esaurimento; **B.** tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali; **C.** nonché per l'accertamento dl diritto delle ricorrenti ad essere inserite “pieno iure” nelle graduatorie ad esaurimento per la classe concorsuale Scuola dell'Infanzia e/o Scuola Primaria; **e con i successivi motivi aggiunti sono: A)** Graduatorie ad esaurimento di tutti i 101 ambiti territoriali d'Italia nelle parti in cui i ricorrenti non risultano inseriti nella III fascia per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia e/o Scuola Primaria.

3.1.) Il sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso e ai motivi aggiunti.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 605, LETT. C), L. 23 DICEMBRE 2006, N. 296, DEGLI ARTT. 3, 4, 35, 36 E 97 COST., IN QUANTO NON AMMETTENDO NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO IL PERSONALE ISCRITTO NELLA III FASCIA DELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO O DI ISTITUTO, CONDANNEREBBE DETTO PERSONALE AD UNO STATO DI PRECARIATO PERMANENTE; - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL R.D. 6 MAGGIO 1923, N. 1954, DEL D.M. 10 MARZO 1997, DELL'ART. 1, CO. 7, D.P.R. 18 OTTOBRE 2006 E DEI DD. MM. N. 27 DEL 2007 E N. 56 DEL 2009, IN QUANTO IL D.M. N. 235 DEL 2014 ESCLUDEREBBE DAI TITOLI ABILITANTI ALL'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA IL DIPLOMA CONSEGUITO NEGLI ISTITUTI MAGISTRALI ENTRO L'ANNO 2002; - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI DD. MM. N. 27 DEL 1997 E N. 56 DEL 2009, NONCHÉ DELL'ART. 33 COST., IN QUANTO QUALSIASI TITOLO DI STUDIO CONSIDERATO VALIDO PER L'INSEGNAMENTO DOVREBBE CONSIDERARSI IDONEO ALL'INSEGNAMENTO STESSO E, QUINDI, ABILITATO ALL'ACCESSO ALLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 36/2005 CEE, DEGLI ARTT. 3, 35, 36 E 97 COST., E DEL D.LGS. 9 NOVEMBRE 2007, N. 206, NONCHÉ VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO ED ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA, IN QUANTO LA PROFESSIONE DI INSEGNANTE SAREBBE UNA PROFESSIONE REGOLAMENTATA AI SENSI DELLA PREDETTA DIRETTIVA, NON GIUSTIFICANDOSI, PERCIÒ, LA DIVERSIFICAZIONE TRA I VARI TITOLI CHE CONSENTONO L'ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO - VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST., NONCHÉ SVIAMENTO DI POTERE, INGIUSTIZIA MANIFESTA E IRRAGIONevolezza, IN

CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE DAL 2007 NON VI SAREBBE POSSIBILITÀ DI CONSEGUIRE L'ABILITAZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA CEE 1999/70/CE DEL CONSIGLIO E DELL'ART. 5, CO. 4 BIS, D.LGS. N. 368 DEL 2000, NONCHÉ VIOLAZIONE DEL C.D. DIRITTO DI PRECEDENZA E DEGLI ARTT. 3, 4 E 97 COST., ESSENDO IMPEDITA LA TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO STIPULATI IN SUCCESSIONE IN CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - VIOLAZIONE ALLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35, CO. 3, D.LGS. N. 165 DEL 2001. IL RICORSO CHIEDE INOLTRE CHE VENGA SOLLEVATA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEI DD. MM. IMPUGNATI E DI INCOMPATIBILITÀ DEGLI STESSI CON IL DIRITTO COMUNITARIO -

Il decreto impugnato nella parte in cui non consente l'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento dei ricorrenti, avendo disposto il solo aggiornamento di coloro che risultano già inseriti, ha impedito definitivamente l'accesso, ai docenti delle scuole dell'infanzia e primarie in possesso del diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno 2001-2002, che, come esposto in fatto oggi ha visto riconosciuto il valore abilitante è illegittimo per violazione della normativa indicata in epigrafe in quanto frutto di una illegittima interpretazione, perseverata per oltre dodici anni, da parte del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, della normativa in materia scolastica. Invero, fermo il valore abilitante del Diploma di Maturità Magistrale e/o di Scuola Magistrale per l'insegnamento nell'allora Scuola elementare e materna ed oggi Primaria e dell'Infanzia, riportato su tutti i diplomi, e riconosciuto tale anche in una nota risalente al 1997 (n. 12588/BL) ed emanata dall'allora Ministro dell'Istruzione Berlinguer, che assicurava che *“i diplomi di scuola e di istituto magistrale, conseguiti fino ad una data predeterminata, avrebbero conservato per sempre il valore abilitante”* ed oggi confermato sia dal Decreto del Presidente della Repubblica 25/03/2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2014, che dallo stesso Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca che con la Pubblicazione del decreto di aggiornamento delle graduatorie di istituto per il triennio 2014/16 prot.n. 353 del 23/05/2014 che sancisce il passaggio dalla III alla II fascia di coloro che sono in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 la mancata inclusione nelle graduatorie ad esaurimento, già provinciale, dei ricorrenti tutti in possesso del Diploma di Maturità Magistrale, abilitante all'insegnamento sin dall'origine quando furono istituiti i corsi di Diploma Magistrale in base al R.D. 1054/23, art. 71, co. 5 provoca, ora per allora, una violazione del principio di uguaglianza degli stessi nei confronti di chi ha potuto inserirsi con titoli aventi lo stesso valore abilitante all'insegnamento.

I provvedimenti impugnati, *rectius* la mancata previsione possibilità di inserimento per i Diplomi Magistrali nelle graduatorie ad esaurimento, è, altresì illegittima sia per violazione del principio di non discriminazione in quanto i docenti comunitari in possesso di medesimi titoli/qualifiche/servizi che diversamente ai colleghi

italiani, hanno potuto accedervi sia in quanto l'impedimento per tali docenti (Diplomati Magistrale) di accedere alla stabilizzazione anche dopo molti anni di insegnamento e pur in presenza di posti disponibili per le immissioni in ruolo, genera una situazione di sfruttamento del lavoro precario ed una evidente e manifesta *violazione (in connessione al principio di eguaglianza) del par. 3 dell'art. 3 della Direttiva del Parlamento europeo n. 36 del 200.5*

I provvedimenti impugnati appaiono illegittimi nella parte in cui, stravolgendo la logica che ha ispirato la L.n.124/99, conformano la graduatoria permanente secondo un meccanismo di immodificabilità apparente, con l'effetto di togliere ogni rilievo al merito dei docenti e per riaffermare, in palese contrasto con la L.n.124/99, il desueto criterio della sola e mera iscrizione in graduatoria.

Occorre infatti rilevare come i provvedimenti impugnati determinano il sovvertimento dei principi che regolano la selezione del personale per l'accesso a uffici della P.A., privilegiando il fattore temporale rispetto al fattore merito.

La stessa giurisprudenza ha avuto poi modo di precisare come, " ai sensi dell'art. 401 d.leg.297/94, come modificato dalla L.n.124/99, il criterio per la collocazione nelle graduatorie uniche permanenti del personale docente, soggette ad aggiornamenti e inserimenti è esclusivamente quello del punteggio posseduto". (Cfr. TAR Lazio di Roma, Sez. III Bis, sentenza n. 2799 del 03/04/2001).

Sul punto meritevole di accenno è la Sentenza della Suprema Corte Costituzionale n. 41/2011, con la quale rivisitando rivisitato l'intera disciplina, in un tentativo di chiarificazione e razionalizzazione del diritto esistente, è stato riaffermato il criterio del merito quale unica regola per la collocazione all'interno delle graduatorie del personale docente.

L'inequivocabile presa di posizione della Corte Costituzionale in termini generali a favore del criterio del merito è senza ombra di dubbio utile al fine del giudizio di evidente illegittimità costituzionale di un sistema di reclutamento del personale docente che consentisse di valorizzare, ai fini della assunzione, un elemento (quello dell'inserimento in graduatoria) che nulla ha a che vedere con la valutazione del merito e con la conseguente scelta del migliore candidato per la copertura del posto pubblico.

Tale disciplina, ove dovesse ritenersi introdotta con l'art. 14, comma 2 *ter*, della L.n.14/2012 a livello di formazione primaria, non potrebbe che comportare la declaratoria di illegittimità costituzionale delle epigrafate disposizioni di legge.

Ed infatti, a ben vedere, il quadro che si andrebbe a delineare non differisce in modo apprezzabile da quello censurato dalla Corte Costituzionale con riferimento all'istituto dell'inserimento in coda a tutte le fasce.

In un caso (collocazione in coda a tutte le fasce dei docenti che si trasferiscono da una provincia all'altra) come nell'altro (immodificabilità delle graduatorie e, quindi, impossibilità di inserimento in virtù della mera anteriorità dell'iscrizione nelle graduatorie) si consentirebbe, infatti, di acquisire una posizione di vantaggio sulla scorta di un criterio cronologico (del tutto svincolato dalle capacità e competenze dei candidati).

4) I controinteressati: sono da individuarsi nei docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le

classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

5) Le modalità di conoscenza degli atti del procedimento giurisdizionale:

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso n. 9083/2014 nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";

6) Pubblicazione del presente atto

Il presente avviso è stato redatto in ottemperanza all'Ordinanza n. 6564/2016 del 06/10/2016 resa dalla Sezione III bis del TAR del Lazio, Roma, depositata il 25/10/2016, con la quale è stata disposta la notifica per pubblici proclami e unitamente agli allegati non dovrà essere rimosso sino alla pubblicazione della Sentenza definitiva di primo grado.

Che pertanto quanto sopra premesso, SI TRASMETTE il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti, della domanda di sospensione e dell'Ordinanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami affinché codesto Ufficio possa curare, per quanto di competenza, la pubblicazione, nei modi e nei termini stabiliti dal T.A.R., sul proprio sito internet, in esecuzione della predetta Ordinanza, indicando, quali soggetti controinteressati tutti i soggetti ammessi nelle G.A.E. in essere per le rispettive province per le classi di concorso AAAA – EEEE. Si rappresenta che la Vostra collaborazione è prevista direttamente nell'ordinanza allegataVi ed è chiaro che la difesa non può procedere alla pubblicazione sui Vostri siti web (ivi comprese le Vostre diramazioni territoriali competenti) così come non ha l'elenco dei soggetti controinteressati ovviamente in Vostro possesso.

Al presente avviso sono allegati:

- A) Testo integrale del ricorso introduttivo;
- B) Testo integrale dei motivi aggiunti;
- C) Copia dell'ordinanza n. 6564 del 25/10/2016 resa dalla Sezione III bis del TAR del Lazio, Roma.

Con osservanza.

Avv. Giuseppe Criscuolo

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Criscuolo quale difensore dei Sigg.ri Ariano Patrizia ed altri
ATTESTA

che la presente copia informatica in formato .PDF accessibile contenente l'avviso di notifica e' conforme all'originale cartaceo dal quale e' stata estratta.

Avv. Giuseppe Criscuolo (firma digitale)